LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2001, n. 5 – artt. 11 - 12

Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

(BUR n. 18 del 22 febbraio 2001)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 2 maggio 2001, n. 7, 5 ottobre 2007, n. 22 e 29 dicembre 2010, n. 34)

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 11
Centri per l'impiego

1. I centri per l'impiego, di cui al comma 1, lettera e) dell'art. 4 del «Decreto» svolgono le attività inerenti la gestione ed erogazione dei servizi connessi ai compiti attribuiti alle Province ed in particolare: a) gestione dei compiti di cui all'art. 2 comma 1 del «Decreto», afferenti il collocamento, compreso il collocamento mirato e l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché quello riferito ai lavoratori extracomunitari; b) gestione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro compresa l'attività di assistenza ed informazione ad esse connessa.

2. I Centri per l'Impiego inoltre, osservando gli standard qualitativi determinati a norma dell'articolo 9, erogano i seguenti servizi:

a) rilevazione delle opportunità formative, compresi i tirocini, e delle occasioni di lavoro;

b) attività di informazione ed orientamento individuale e di massa;

c) consulenza individuale a lavoratori e piccoli imprenditori;

d) compilazione e tenuta delle liste di mobilità;

e) preselezione funzionale all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

f) progettazione di percorsi di sviluppo e professionale;

g) orientamento personalizzato con bilancio delle competenze professionali;

h) diffusione dell’informazione e promozione delle agevolazioni offerte dalla normativa Statale e regionale diretta ad incentivare nuova imprenditorialità, individuale e collettiva, ed il reinserimento lavorativo.

Art. 12

Organizzazione funzionale dei centri per l'impiego

1. Le Amministrazioni provinciali regolano l’attività di ciascun Centro per l’Impiego avvalendosi di dispositivi organizzativi idonei a soddisfare le esigenze dell’utenza secondo i principi di cui alla presente legge, che ispirano la riforma dei servizi.
2. La Giunta regionale emana direttive finalizzate alla omogeneizzazione dei comportamenti delle Amministrazioni Provinciali nei rapporti con i soggetti privati, acquisito il parere degli organismi disciplinati dagli articoli 6 e 7 della presente legge.